



TRIBUNALE DI CATANZARO
Esecuzioni Immobiliari

Procedura esecutiva immobiliare n. 16/2017 RG Es.

Il Giudice dell'esecuzione,
vista la rinuncia all'incarico del Professionista delegato e Custode
giudiziario, avv. Luana Tasone;
dato atto che il professionista suddetto non ha presentato il rendiconto
della gestione ai sensi di legge e dei provvedimenti di nomina;

NOMINA

in sostituzione l'**avv. Eleonora Natale**, che si convoca in Cancelleria per
l'accettazione dell'incarico entro sette giorni dalla comunicazione del
presente provvedimento, ovvero che entro il medesimo termine dovrà far
pervenire in Cancelleria accettazione via pec, con dichiarazione di assenza
di cause di incompatibilità;

si applicano per lo svolgimento dell'incarico tutte le disposizioni
rinvenibili nel decreto di nomina del custode e nell'ordinanza di delega
delle vendite, nonché nelle circolari emanate dal Tribunale, che si
intendono qui richiamate, oltre ai compiti del Custode di cui all'allegato;
la delega delle operazioni di vendita è della durata di 18 mesi, decorrenti
dall'accettazione dell'incarico, per lo svolgimento dei tentativi di vendita
delegati;

DISPONE

che il professionista sostituito consegni al subentrante, entro 15 giorni
dalla comunicazione del presente provvedimento, tutte le cose e la
documentazione in proprio possesso inerente la procedura, oltre al fondo
spese e al c/c della procedura;



che il professionista sostituito depositi, nel medesimo termine, rendiconto della gestione dalla nomina alla data della rinuncia, con allegato estratto conto del c/c della procedura;

che il professionista nominato in sostituzione prenda in consegna tutti i beni e i documenti pertinenti alla procedura, mediante verbale in contraddittorio con il sostituito;

che il professionista nominato chieda l'operatività esclusiva sul conto corrente della procedura ovvero si autorizza fin d'ora, in caso di necessità, la chiusura dello stesso e l'apertura di un nuovo conto della procedura;

che il professionista relazioni in merito alle operazioni svolte e alle iniziative intraprese il più presto possibile e comunque entro 30 giorni dall'accettazione dell'incarico;

manda alla Cancelleria per la comunicazione al rinunciante, al sostituto e alle parti.

Catanzaro, 31/08/2022

Il G.E.
dott. Luca Mercuri





TRIBUNALE DI CATANZARO

Esecuzioni Immobiliari

IL G.E.

letto e applicato l'art. 559 c.p.c.;

DISPONE

che il **Custode giudiziario** provveda ai seguenti adempimenti:

- 1) estragga copia del fascicolo della procedura esecutiva;
- 2) notifichi il presente provvedimento presso l'ultima residenza ovvero presso il domicilio reale del debitore esecutato;
- 3) effettui immediatamente il sopralluogo del compendio pignorato, redigendo apposito verbale di immissione in possesso e segnalando tempestivamente al Giudice dell'esecuzione ogni difficoltà riscontrata ai fini dell'adozione dei provvedimenti più opportuni ex art. 560 c.p.c., nonché il ricorrere delle condizioni di cui **all'art. 1, commi 376 ss. della legge 30 dicembre 2020, n. 178** (Edilizia convenzionata o agevolata - si veda la **circolare pubblicata dal G.E. in materia**);
- 4) valuti e segnali se è stato omesso il deposito degli avvisi ai creditori iscritti e/o ad eventuali comproprietari dei beni pignorati, l'esistenza di comunione legale dei beni ove gli stessi non siano stati pignorati per intero, l'assenza di continuità delle trascrizioni a favore dell'esecutato (in particolare la mancanza di accettazione dell'eredità in caso di successione a favore dell'esecutato o dei danti causa dello stesso);
- 5) valuti e segnali se l'immobile pignorato costituisce la residenza del debitore ovvero se lo stesso sia in possesso di terzi, con titolo opponibile o meno alla procedura, sulla base delle risultanze della relazione peritale;
- 6) provveda ad accendere conto corrente bancario intestato alla procedura esecutiva e vincolato disgiuntamente al proprio ordine e a quello del G.E.;



- 7) partecipi alle udienze fissate dal G.E., **effettui sopralluoghi almeno trimestrali** redigendo relativo verbale e faccia presente per iscritto ogni problematica inerente lo stato dell'immobile e/o l'incarico conferitogli;
- 8) riscuota i canoni e le indennità per illegittima occupazione eventualmente versati dai conduttori, affittuari ovvero dai detentori degli immobili pignorati e **versi senza ritardo le somme predette sul conto corrente di cui sopra;**
- 9) segnali tempestivamente al G.E.: a) l'eventuale omesso pagamento dei canoni di locazione o delle indennità che si protragga per due mensilità; b) l'eventuale necessità di interventi di urgente manutenzione dell'immobile; c) l'eventuale inadeguatezza del canone ex art. 2923, comma 3°, c.c.;
- 10) qualora taluno degli immobili pignorati sia in condominio, dia immediata comunicazione della propria nomina all'amministratore e partecipi alle assemblee condominiali;
- 11) si adoperi, accompagnandoli di persona ovvero mediante un suo delegato ad hoc e senza aggravio di spese, affinché tutti gli interessati all'acquisto possano esaminare gli immobili (fissando a tal fine un giorno a settimana e una fascia oraria) e fornendo le informazioni -risultanti dagli atti della procedura - circa lo stato dell'immobile ed eventuali oneri da pagare;
- 12) **renda semestralmente, ai sensi dell'art. 593 c.p.c., il conto della sua gestione** (utilizzando la relazione tipo pubblicata sul sito del Tribunale) evidenziando in modo analitico e distinto per ogni singola unità immobiliare: a) il saldo contabile della custodia; b) gli interessi maturati sulle somme depositate sul conto intestato alla procedura; c) le poste attive e quelle passive; d) le attività compiute, le istanze proposte e – sommariamente - i provvedimenti ottenuti. Copia di ogni rendiconto **dovrà essere inviata alle parti** (creditori pignorante e intervenuti, debitori e comproprietari). Ultimata la vendita ed eseguito il rilascio dell'immobile, il Custode giudiziario depositerà il **rendiconto finale della gestione** (sempre utilizzando il modello pubblicato avente struttura incrementale);



13) salvo che l'aggiudicatario definitivo non lo esoneri (ovvero nel caso di abitazione principale del debitore e dei suoi familiari salvo che il detto aggiudicatario non lo richieda nel termine), provveda ad intimare il rilascio dell'immobile al debitore esecutato che sia stato autorizzato a risiedervi ovvero all'occupante *sine titulo* e, in caso di inadempimento, renda immediatamente edotto il G.E. per i provvedimenti necessari all'esecuzione del rilascio.

IL G.E.

